

12 gennaio 2015

Prot.N. 15264/2015

Eminenza Reverendissima.

con lettera del 17 dicembre 2015, Lei chiedeva a questo Pontificio Consiglio un parere riguardo alla questione se, in una causa di dichiarazione di nullità del matrimonio, l'attore dopo una decisione affermativa in prima istanza ed una decisione negativa in seconda istanza, possa appellare al tribunale di terza istanza, cioè alla Rota Romana. La questione è stata esaminata dal Dicastero con l'aiuto dei propri esperti.

Il motu proprio *Mitis Iudex* sulla riforma del processo per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio, ha confermato la disciplina precedente (cf. can. 1683 §3 CIC) secondo la quale la Rota Romana rimane Tribunale di terza istanza per tutta la Chiesa (cf. anche can. 1444 §1, 2 CIC). Se lo ritiene opportuno resta, tuttavia, al Vescovo la possibilità di chiedere alla Segnatura Apostolica la cosiddetta Commissione Pontificia, cioè l'affidamento della causa in terza istanza ad un tribunale diverso dalla Rota Romana per una giusta e ragionevole causa (cf. art 124 c.a. Pastor bonus e art. 115 Lex propria della Segnatura Apostolica). Questa possibilità è adesso avvalorata dai criteri che ispirano la suddetta riforma del processo matrimoniale in favore della vicinanza dei tribunali e del maggiore coinvolgimento del Vescovo nell'attività giudiziaria.

Sperando di aver dato una risposta che possa essere utile per la retta applicazione del motu proprio Mitis Iudex, approfitto volentieri della circostanza per confermarmi con sensi di profonda stima, dell'Eminenza Vostra Reverendissima dev.mo in Domino

Francesco Card. Coccopalmerio

+ pundougulmerio

Presidente

+ fran Gracio linete + Juan Ignacio Arrieta Segretario